

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)

Procedimento per cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e resistenza all'istanza - Liquidazione delle spese del giudizio - Possibilità - Fondamento.

Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente.

Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_287](#), [Cod_Proc_Civ_art_288](#), [Cod_Proc_Civ_art_391](#), [Cod_Proc_Civ_art_380](#)